



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Esito riunione razionalizzazione dei Presidi



Nel tardo pomeriggio di ieri, si è tenuto il preannunciato confronto con l'Amministrazione, in merito alla razionalizzazione del riassetto dei Presidi.

La delegazione dell'Amministrazione era presieduta dal Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale per le Specialità della Polizia di Stato, il quale ha illustrato a grandi linee l'assetto organizzativo, riguardo la razionalizzazione dei Presidi, finalizzata alla chiusura di molti uffici delle specialità della Polizia di Stato distribuite sul territorio.

Il Direttore Centrale ha parlato di ipotesi di chiusura di alcuni uffici o di accorpamento dei Compartimenti Polizia Stradale della Basilicata e dell'Umbria, riferendo l'ipotesi di declassamento a Sezioni, ciò non provocherà conseguenze sulla mobilità del personale.

Lo stesso ha dichiarato, inoltre, che il progetto di razionalizzazione dei Presidi è una direttiva interna e non ha nessuna rilevanza esterna.

Il Prefetto Sgalla ha altresì comunicato che al termine di questo incontro, porterà la proposta di chiusura dei Presidi al Capo della Polizia e visto che non c'è alcun obbligo di consenso da parte del sindacato, sarà il Capo della Polizia a decidere se attuarne o meno il piano di chiusura.

Dopo che il Direttore Centrale delle Specialità ha illustrato il suddetto piano di riassetto e di razionalizzazione, tutti i rappresentanti delle scriventi OO.SS. hanno espresso la propria contrarietà a tale progetto, ritenendo che la chiusura di molti uffici delle specialità della Polizia di Stato, in un momento storico particolarmente delicato e a rischio terrorismo non può essere accettato, visto che è stata una scelta unilaterale da parte dell'Amministrazione, senza la condivisione del sindacato.

Le OO.SS. hanno altresì ribadito con forza la propria contrarietà, sia per il metodo che per il merito ritenendo che se venisse attuato tale piano, così come è stato rappresentato dall'Amministrazione, provocherebbe dei danni incalcolabili a discapito della sicurezza dei cittadini,

FLASH nr. 3 - 2017

- Esito riunione razionalizzazione dei Presidi
- Applicazione art. 48, Legge n. 229 del 5 dicembre 2016
- Computabilità ai fini pensionistici dei servizi prestati in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFAN con riferimento alle missioni all'estero
- Concorso 559 posti Allievi Agenti 2016
- Stabilizzazione degli 80 euro
- Ritardi e difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario anche con riferimento alle squadre nautiche
- Trasferimento per assistenza disabili e assegnazione provvisoria genitore con figli minori di tre anni
- Accordo Ministero Interno - società NTV: esito incontro
- L'INPS respinge le domande dei rimborsi mancata rivalutazione pensionistica
- Malattia, reperibilità e visita fiscale
- Rimborso rette asili nido anno solare 2016
- Dare dell'ignorante al collega è reato



che vedono nella Polizia di Stato un proprio punto di riferimento e di garanzia per la sicurezza della collettività. A maggior ragione considerato che l'Amministrazione ha precisato che queste chiusure sono solo il primo step di un progetto ancora più ampio che vedrà la chiusura indiscriminata di altri numerosi uffici, di cui non si esclude anche Commissariati oltre che le Specialità.

In conclusione, le scriventi sigle sindacali, hanno rigettato il progetto dell'Amministrazione sulla razionalizzazione dei Presidi, ritenendolo inopportuno ed hanno condannato la fine della concertazione presso il Dipartimento della P.S. e hanno chiesto un urgente incontro con il Prefetto Matteo Piantedosi, Vice Capo della Polizia con delega all'Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia, poiché si era impegnato, in alcuni precedenti incontri, a confrontarsi direttamente sulla problematica in argomento, considerato le ricadute che tale progetto ha sull'assetto complessivo di tutte le forze di Polizia, nell'ottica del coordinamento, al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini in un quadro unitario e non frammentato come quello che sta perseguendo il Dipartimento della P.S..

Roma, 20 gennaio 2017

Applicazione art. 48, Legge n. 229 del 5 dicembre 2016

Riportiamo il testo della lettera dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 19 gennaio 2017, in risposta alla nostra nota dello scorso 4 gennaio.

"Si fa riferimento alla nota n. 4.23/1047/2017/FR del 4 gennaio scorso, concernente l'applicazione del decreto legge n.189/2016, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, recante "interventi urgenti" in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, il quale all'art. 48, co. 1 bis, ha previsto la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 a richiesta degli interessati nei comuni individuati.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la sospensione della ritenuta ai richiedenti il beneficio dovrà essere effettuata dal MEF NoiPA nell'ambito delle proprie competenze di elaborazione degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

A seguito di contatto informale con il responsabile dell'Ufficio competente dell'Amministrazione Finanziaria citata, si è appreso che presto saranno fornite, tramite il loro portale, notizie in merito all'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata.

Sarà cura della predetta Direzione Centrale tenere sotto controllo il sito per poi diramare agli Uffici Amministrativi Contabili sul territorio le indicazioni necessarie al personale interessato all'applicazione del beneficio".

ANNETTA & ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Computabilità ai fini pensionistici dei servizi prestati in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFAN con riferimento alle missioni all'estero

Sul nr. 49 del 10 dicembre 2016 di questo notiziario, avevamo riportato i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del D. Lvo 165/1997, precisando come, ai fini dell'ottenimento di specifici benefici previdenziali, occorresse fare richiesta all'ex Ufficio di appartenenza (Comando Militare presso il quale si era in forza) per la trascrizione sul foglio matricolare dei periodi svolti in MISSIONI ALL'ESTERO.

In particolare, si faceva presente come fosse necessario che sul foglio matricolare risultasse che tali periodi fossero da considerarsi campagna di guerra, ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari ad 1 anno per ogni 3 mesi di servizio prestato all'estero, in base alla legge 1746/1962, specificando altresì se erano stati svolti sotto l'egida dell'ONU.

Tuttavia, sulla questione del riconoscimento delle missioni all'estero quali "campagne di guerra" era pendente un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale investita della questione di legittimità Costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, dopo alterne vicende giurisprudenziali, così come interpretato dal Consiglio di Stato, la citata maggiorazione si riteneva applicabile unicamente alle campagne di guerra della seconda guerra mondiale.

Al riguardo, in stretta concomitanza con la pubblicazione del nostro notiziario veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Sentenza 240/2016, del 11 novembre 2016 con cui la Corte Costituzionale dichiarava inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU - in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

Per effetto della richiamata sentenza del giudice delle leggi l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non è applicabile al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dell'evento bellico nel quale il militare dovrebbe essere direttamente impiegato, né possono trovare applicazione le disposizioni recate dalla legge n. 390 del 1950, perché espressamente applicabili esclusivamente alle «campagne della guerra 1940-45».

Allo stato attuale delle cose, dunque, l'interpretazione corretta dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 limita il beneficio della supervalutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del periodo 1940-1945. Ciò significa che non può riguardare i nostri VFP.

Concorso 559 posti Allievi Agenti 2016



In relazione all'annullamento della nomina della Commissione e delle prove scritte del concorso in ultimo bandito per l'assunzione di 559 Allievi Agenti, si comunica che il Siulp ha determinato di patrocinare un ricorso inteso a tutelare diritti e gli interessi legittimi dei familiari degli iscritti SIULP che hanno utilmente sostenuto le prove scritte successivamente annullate.

Gli interessati potranno rivolgersi alle segreterie territoriali del Siulp ove riceveranno tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per attivare la propria partecipazione all'iniziativa.

Stabilizzazione degli 80 euro



Il governo, in sede di approvazione della legge di stabilità, ha stanziato le somme necessarie per la stabilizzazione degli 80 euro (480milioni), comprensivi degli oneri a carico delle Amministrazioni, sullo stesso fondo per il riordino delle carriere (vedasi tabella pubblicata sul Flash Siulp nr. 51 del 24 dicembre 2016).

Ciò significa che sul tavolo di confronto per il riordino dovremmo stabilire se la stabilizzazione degli 80 euro deve partire dal 1° gennaio 2017 (questo però significa che l'erogazione materiale ai singoli beneficiari avverrebbe dopo la chiusura delle trattative sul riordino, l'approvazione del relativo decreto legislativo sempre riguardante il riordino con una decorrenza che rimane ferma al 1 gennaio 2017 e che pertanto prevederà la corresponsione di arretrati dalla prima mensilità utile sulla quale attribuire il beneficio in funzione di quanto previsto nel riordino), ovvero se invece, come prevede la legge di stabilità, per il solo anno 2017 attese le lungaggini delle operazioni per rendere effettivo il riordino che stiamo discutendo, lasciare ancora il bonus di 80 euro netti a partire dal gennaio 2017 per poi procedere alla stabilizzazione a far data dal gennaio 2018.

Questo significherebbe che se optiamo per tale ipotesi, non appena sarà varato il DPCM che ci attribuirà dal fondo comune il 1.000.070,72 euro per l'anno 2017 e mille.087.13 milioni di euro a far data dal 1° gennaio 2018, con la mensilità successiva a quella di emanazione del citato DPCM (probabilmente febbraio-marzo di quest'anno), i colleghi potranno percepire gli 80 euro netti da gennaio per tutte le mensilità di quest'anno fatta esclusione la tredicesima.

Se invece dovessimo optare per la stabilizzazione immediata i tempi di percezione del suddetto emolumento sarebbero quelli che abbiamo indicato precedentemente.

Resta fermo comunque che al di là di quale sarà l'esito del confronto sul tavolo del riordino, gli 80 euro e la loro stabilizzazione sono stati confermati con lo stanziamento dei 480 milioni di euro.

Ritardi e difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario anche con riferimento alle squadre nautiche

Si riporta il testo della nota 555/RS/01/35/1/005199 del 15 dicembre 2016 con cui il Dipartimento ha fornito risposta alla nota SIULP del 25 ottobre 2016 il cui testo è stato pubblicato nel nr. 44 del 5 novembre 2016 di questo notiziario flash

"Al riguardo la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha rappresentato che, per quanto concerne le Squadre Nautiche, sono in corso di acquisizione le nuove combinazioni da navigazione, che verranno distribuite a collaudo positivo.

Inoltre, per quanto attiene la distribuzione della divisa operativa invernale agli operatori delle Questure e dei Commissariati che ne sono ancora sprovvisti, è stato riferito che sono in fase di produzione i berretti invernali, i cinturoni blu e le fondine. Queste ultime dopo varie verifiche, sono state definitivamente approvate nella seduta del 15 novembre scorso dalla Commissione Paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, e la distribuzione è prevista probabilmente a partire da febbraio 2017".

Trasferimento per assistenza disabili e assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001

Lettera del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 17 gennaio 2017.

"Con riferimento alle tematiche indicate in oggetto, a seguito di una riunione di coordinamento interforze tenutasi per approfondire le modalità applicative dei relativi istituti è emerso che, per quanto riguarda i trasferimenti ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.104/92 (pur se vi sono, talvolta, nelle altre FF.OO. specifiche previsioni normative a supporto di gravi situazioni di disagio) vi è una sostanziale omogeneità applicativa tra le varie Forze di Polizia con riferimento all'istituto in argomento.

Relativamente all'assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni (art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/2001) la Direzione Centrale del le Risorse Umane, a seguito degli opportuni approfondimenti in materia effettuati, ha rappresentato che i provvedimenti di diniego del beneficio in esame sono emessi dall'Amministrazione quando viene riscontrata l'insussistenza delle condizioni indispensabili per l'accoglimento dell'istanza.

In tali casi, il beneficio è negato non per inapplicabilità dell'istituto nei confronti del personale della Polizia di Stato, ma a seguito di comparazione fra le esigenze di servizio e le carenze organiche degli uffici di appartenenza in rapporto con gli uffici delle sedi richieste dai dipendenti.

Laddove la giurisprudenza amministrativa ha considerato possibile l'applicabilità dell'istituto in argomento alle Forze di Polizia ciò è avvenuto solo nel senso della mobilità interna alla stessa Amministrazione, con esclusione quindi dell'assegnazione presso amministrazioni diverse.

Infine è stato riferito che, nell'eventualità di cui sopra, "è comunque riconosciuto il potere discrezionale di valutazione da parte dell'Amministrazione di eventuali contrarie esigenze di servizio la cui sussistenza deve costituire oggetto di specifica motivazione"

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16



Numero Verde
800 754445

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

www.eurocqs.it

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma. cod. fisc./P.IVA n. 07551761003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. 6300203387 del R.U. (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (attn Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., Ili Banca S.p.A., Cornet S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Accordo Ministero Interno – società NTV: esito incontro

Si è svolto presso la Sala Europa dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia un incontro interlocutorio riguardante la bozza dell'accordo con la società NTV S.p.A., proprietaria dei treni "Italo". Durante l'incontro, l'amministrazione ha illustrato il contenuto della proposta di accordo secondo il quale il servizio convenzionato si limiterà soltanto alle scorte brevi in modo tale da non superare l'orario di servizio giornaliero.

La bozza prevede un'indennità di scorta, già inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente, pari a 3,50 euro per i servizi effettuati sui treni dalle ore 9 alle ore 18 e 6,00 euro per i servizi effettuati dalle ore 18 alle ore 9. La bozza prevede, inoltre, la necessaria copertura assicurativa che abbiamo chiesto di visionare e telefoni cellulari da utilizzare durante il servizio. E' stato chiesto, anche, che le 15 tessere personali, considerate un evidente benefit per i dirigenti dei Compartimenti, siano messe a disposizione di tutti i poliziotti della Polfer.

Le somme per il pagamento delle predette indennità saranno corrisposte da NTV al Ministero dell'Interno tramite il versamento, con cadenza trimestrale, per poi essere in seguito riassegnate ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Abbiamo chiesto al riguardo di applicare la procedura dell'anticipo delle somme come, per esempio, avviene per la Polizia Stradale.

Abbiamo reclamato, inoltre, che qualsiasi variazione inerente ai treni da scortare, in virtù delle decisioni del comitato, siano comunicate al sindacato. In futuro per Italo, fin da adesso per la convenzione con Trenitalia.

E' stato, infine, chiesto che nessun poliziotto sia sottoposto durante le scorte a un controllo da parte di qualsiasi dipendente della NTV e che le somme indicate nella bozza sia rivalutate concretamente anche in relazione della futura convenzione con Trenitalia.

Roma, 22 novembre 2016

L'INPS respinge le domande dei rimborsi per mancata rivalutazione pensionistica



Con il recente messaggio numero 53 del 2017 inviato a tutte le sedi territoriali, l'Inps ha invitato le proprie articolazioni a respingere le istanze di tutti i pensionati che chiedono il pieno rimborso della pensione con l'applicazione piena della sentenza della Corte Costituzionale numero 70 del 2015.

In alcuni casi le richieste vengono presentate sotto forma di diffida all'istituto chiedendo la piena applicazione della sentenza delle Corte Costituzionale con eventuale formula di messa in mora. In altri casi, invece, la richiesta è semplicemente di ricostituzione della pensione mentre in altri casi ancora si fa un esplicito riferimento alla legge 241 del 1990.

La spiegazione dell'Inps al riguardo è che per la mancata rivalutazione del 2012 e del 2013 è intervenuto il decreto legislativo numero 65 del 2015 di cui sono state applicate pienamente le norme, ragion per cui tutti coloro che stanno presentando istanze per chiedere la corresponsione delle somme delle rivalutazioni con applicazione piena della sentenza 70/2015 della Consulta, si vedranno opporre il rigetto delle medesime.

Malattia, reperibilità e visita fiscale



Numerosi colleghi ripropongono il problema della reperibilità per visita fiscale.

Al riguardo vi è una copiosa giurisprudenza che si è pronunciata sui vari profili inerenti la materia. Ad esempio, la Cassazione ha più volte precisato che il lavoratore deve farsi trovare alla visita di controllo, altrimenti la sua ingiustificata assenza prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia (Cass., sent. n. 3294/2016).

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.

In particolare, durante la malattia il lavoratore si considera "assente ingiustificato" non solo quando non è presente presso l'abitazione, ma anche quando, pur presente, ponga in essere qualsiasi condotta tesa a impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.

Di norma, stante l'obbligo di reperibilità, l'eventuale allontanamento dall'abitazione indicata quale luogo di permanenza durante la malattia è giustificato solo quando tempestivamente comunicato all'ufficio. Tuttavia, qualora, tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati da esigenze cogenti e improcrastinabili che non hanno consentito di effettuare la comunicazione in maniera tempestiva (circostanza che il lavoratore dovrà essere in grado di dimostrare).

Nella recente sentenza n. 64/2017, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha condiviso quanto stabilito dai giudici di merito, sull'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alla visita fiscale, per consentire all'azienda di controllare, tramite l'Inps, l'effettività della sua malattia.

Se il lavoratore viene trovato più volte assente alle visite fiscali, senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva ai fini dell'appurato inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico fiscale abbia confermato in un momento successivo la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.

Al lavoratore è, invece, consentito assentarsi negli orari diversi da quelli previsti dalla visita fiscale, ad esempio per riprendere a svolgere le attività quotidiane. Ciononostante l'uscita non deve essere tale da pregiudicare il recupero delle energie e il conseguente rientro al lavoro: pertanto, in sede di controversia tra datore e lavoratore, bisognerà dimostrare che l'uscita o le uscite da casa non abbiano ritardato la guarigione, altrimenti il dipendente potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari (ad esempio il lavoratore assente per lombo sciatalgia sorpreso a sollevare pesi in giardino).

L'idea che l'abitazione non costituisca un luogo di forzata permanenza per il lavoratore in malattia, è avvalorata anche dalla sentenza n. 21/2008 della Corte di Cassazione (sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige) la quale ha precisato che, una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l'obbligo di reperibilità e ha possibilità di assentarsi dalla propria dimora, purché ovviamente in tal modo non comprometta la propria guarigione, in quanto ha un dovere giuridico di non prolungare i tempi di recupero e di rientro al lavoro.

Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore, uscito subito dopo il controllo fiscale, era

stato per questo sanzionato dall'Inps e dal datore di lavoro. Tuttavia, per gli Ermellini, il dipendente ha libertà di movimento a seguito della visita del medico fiscale, altrimenti gli sarebbe imposto un forzato riposo quotidiano che potrebbe non essere né utile né compatibile con alcune malattie la cui cura non sarebbe pregiudicata dall'allontanamento da casa (ad esempio un braccio ingessato o in caso di asma allergica).

Gli assenti per malattia possono dunque uscire di casa dopo la visita del medico fiscale, poiché l'obbligo di reperibilità vale sino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. Assume carattere "eccezionale", infatti, la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore rimane però "sotto osservazione", non potendo comunque porre in essere attività che possano pregiudicare la sua guarigione.

Rimborso rette asili nido anno solare 2016

Con circolare 557/RS/555/RS/01/12211 del 06 dicembre 2016 il Dipartimento della P.S. ha riferito che la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha comunicato che con riferimento alle modalità ed ai criteri concordati con codeste OO.SS., inerenti al rimborso delle rette degli asili nido relativi all'anno solare 2016, l'importo complessivo delle richieste pervenute per l'anno solare 2016 (1 gennaio-31 dicembre) ammonta ad euro 6.196.253,44 e riguarda n. 2.704 bambini.

E' stato precisato, altresì, che in tale importo è compresa la somma di euro 74.539,54 concernente le rette di n. 37 minori portatori di handicap grave, il cui rimborso verrà effettuato per intero.

E' stato fatto presente, inoltre, che la percentuale di rimborso per l'anno solare 2016 è pari al 24,460% risultante dal rapporto tra lo stanziamento di bilancio stabilito per l'esercizio finanziario 2016 per il rimborso rette asili nido (euro 1.553.695.00) e l'ammontare complessivo del fabbisogno comunicato da tutte le Prefetture per l'anno in corso (euro 6.196.253,44) detratta la somma concernente i bimbi portatori di handicap grave.

E' stato evidenziato, infine, che sono state ammesse al rimborso anche le domande pervenute in ritardo alle Prefetture-U.T.G., per cause non imputabili ai dipendenti.

Dare dell'ignorante al collega è reato

Dare dell'ignorante al collega è reato. Lo ha confermato la Cassazione (V Sez. penale, sent. 50831/2016), confermando la condanna per diffamazione a carico di un professore che aveva affisso nei locali della scuola in cui insegnava uno scritto con in calce la parola ignorante riferita ad una collega insegnante.

Irrilevanti sono le doglianze finalizzate a denunciare inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 c.p. con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato o le affermazioni finalizzate a dimostrare che l'ignoranza evidenziata era relativa alla mancata conoscenza da parte della collega fumatrice delle norme antifumo.

Per la Suprema corte, infatti, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato colpevole l'uomo per il reato ex art. 595, primo e terzo comma cp, è corretta.

Occorre ricordare che, secondo l'indirizzo tradizionale della giurisprudenza, "oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (cfr. tra le altre, Cass. n. 3247/1995). La tipicità della condotta consiste nell'offesa della reputazione. E' dunque necessario "nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo" (cfr., da ultimo Cass. n. 50659/2016).



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07501751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer Italia SpA, Compas SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.